

**PROTOCOLLO DI VIGILANZA COLLABORATIVA
SULLE PROCEDURE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA
AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE – COMPENSORIO BAGNOLI/COROGGIO**

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 33 D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, *inter alia*: (i) le aree nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sono qualificate di rilevante interesse nazionale per gli effetti delle medesima norma; (ii) un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana; (iii) al Soggetto Attuatore sono affidate le competenze per l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione, operando altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali; (iv) al Commissario sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale; (v) il Commissario ed il Soggetto Attuatore procedono, salvo le deroghe loro riconosciute, in armonia con i principi e le norme comunitari e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal Codice dei contratti pubblici; (vi) il Commissario vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo; (vii) il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società *in house* dello Stato;

ai sensi del d.P.C.M. 03/09/2015, il dott. Salvatore Nastasi – Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è nominato Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli/Coroglio;

ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'Autorità Nazionale Anticorruzione svolge attività di vigilanza collaborativa – previa stipula di protocolli d'intesa con le stazioni appaltanti richiedenti – finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

TENUTO CONTO CHE

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (*breviter* INVITALIA) ed il dott. Salvatore Nastasi, rispettivamente Soggetto Attuatore e Commissario straordinario del Governo, hanno manifestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (*breviter* A.N.AC. o Autorità) l'intento di attivare la

vigilanza collaborativa – di cui all’art. 213 del cd. Nuovo Codice degli Appalti – per tutte le procedure funzionali all’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali;

ai sensi dell’art. 30 D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114, l’A.N.AC. si è dotata di un’Unità Operativa Speciale che ha costituito il presidio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività per l’Expo Milano 2015;

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (*breviter* OCSE) ha valutato come una *best practice* l’attività di vigilanza delle predetta Unità Operativa Speciale e, conseguentemente, adottato “High Level Principles” per l’integrità, la trasparenza e i controlli efficaci di grandi eventi e delle relative infrastrutture;

la collaborazione richiesta ad A.N.AC. dal Commissario e dal Soggetto Attuatore rappresenta un’applicazione diretta degli insegnamenti tratti dal progetto di cooperazione OCSE/A.N.AC. per Expo Milano 2015;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

il Commissario ed il Soggetto Attuatore hanno richiesto convenzionalmente di ampliare la vigilanza collaborativa anche alla fase esecutiva degli affidamenti;

ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza, il Presidente dell’A.N.AC. intende avvalersi della Unità Operativa Speciale Expo 2015;

il Presidente dell’A.N.AC., avvalendosi della predetta Unità, verificherà, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione della bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli/Coroglio, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di INVITALIA, del Protocollo di legalità dalla medesima sottoscritto il 6 aprile u.s. con la Prefettura di Napoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l’A.N.AC. nella persona del suo Presidente, dott. Raffaele Cantone

E

il Commissario straordinario del Governo nella persona del dott. Salvatore Nastasi

E

INVITALIA nella persona del suo legale rappresentante e A.D., dott. Domenico Arcuri

ADOTTANO

il presente Protocollo d’intesa.

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza del Presidente dell'A.N.AC. e dell'Unità Operativa Speciale, come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Il Presidente dell'A.N.AC., avvalendosi della predetta Unità, verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli/Coroglio, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di INVITALIA, del Protocollo di legalità dalla medesima sottoscritto il 6 aprile u.s. con la Prefettura di Napoli;
3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuiti all'A.N.AC., il procedimento di verifica preventiva di cui al comma 2 si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie per la realizzazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

Articolo 3

(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)

1. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza delle procedure connesse alla realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana di Bagnoli/Coroglio nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti, INVITALIA dovrà fornire al Presidente dell'A.N.AC. i seguenti documenti:
 - a. le proposte di determina a contrarre prodromiche all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - b. i seguenti atti del procedimento di affidamento, incluse le sponsorizzazioni:
 - 1) bandi di gara, lettere di invito, *request for proposal*;
 - 2) disciplinari di gara;
 - 3) capitolati;
 - 4) schemi di contratto;
 - 5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - 6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - 7) provvedimenti di aggiudicazione;
 - c. i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- 1) perizie di variante di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di importo pari o superiore al 10% di quello del contratto originario;
 - 2) proposte di determinazione relative al perfezionamento di accordi bonari o transattivi di cui agli articoli 205, 206 e 208 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - 3) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
2. INVITALIA dovrà altresì tempestivamente comunicare all'Autorità l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intende adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria le riserve ai sensi del precitato art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
3. INVITALIA dovrà fornire all'Autorità ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l'espletamento delle attività.

Articolo 4

(Flussi documentali)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, l'Autorità, il Commissario ed INVITALIA indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
2. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali dedicate che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.

Articolo 5

(Procedimento di verifica preventiva)

1. Il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 3.1. sono trasmessi al referente indicato dall'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di INVITALIA;
 - b. qualora l'atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l'Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
 - c. qualora, invece, l'Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo trasmette contestualmente al Commissario e ad INVITALIA, evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, INVITALIA:
 - 1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso;
 - 2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità ed assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.
2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma del Soggetto Attuatore, gli atti di cui al precedente articolo 3.1., lettere a. e b., si intendono in ogni caso positivamente verificati se l'A.N.AC. non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli altri atti di cui al precedente articolo 3.1., lettera c., il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro ricezione.

3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se l'Autorità richiede chiarimenti. In tale ipotesi tali termini ricominciano a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti presentati da parte di INVITALIA.

Articolo 6

(Atti non soggetti a verifica preventiva)

1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità i seguenti atti:
 - a. gli atti di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), disposti direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - b. perizie di variante di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di importo inferiore a quello percentualmente stabilito al precedente art. 3.;
 - c. riserve iscritte in contabilità ed eventuale relazione riservata del Direttore dei lavori e relazione del Responsabile del procedimento;
 - d. gli atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento, in favore del concessionario, di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e relativi contratti;
 - e. gli accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;
 - f. sospensioni contrattuali;
 - g. attivazione dei procedimenti volti al raggiungimento di accordi bonari o transattivi;
 - h. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore;
 - i. violazioni di eventuali protocolli di legalità e integrità.
2. Per gli atti e contratti di cui al precedente comma, INVITALIA trasmetterà all'Autorità un report mensile riservandosi quest'ultima la facoltà di effettuare controlli a campione.

Articolo 7

(Decorrenza)

1. Il Protocollo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione e contestuale pubblicazione sul profilo internet dell'Autorità (www.anticorruzione.it) per tutta la durata dell'intervento di realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli/Coroglio. Eventuali modifiche dello stesso saranno oggetto di identico iter approvativo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente dell'A.N.AC. si riserva di formulare delle proposte per la corretta gestione delle procedure d'appalto che il Soggetto Attuatore, quale stazione appaltante, si impegnerà a rispettare e a far rispettare.

2. Tali proposte serviranno a dettagliare, in via operativa, le singole fasi procedurali in funzione dei controlli preventivi di legittimità e/o di opportunità.

Roma, 19 maggio 2016

Il Presidente dell'A.N.AC.
(Raffaele Cantone)

Il Commissario del Governo
(Salvatore Nastasi)

L'A.D. di INVITALIA
(Domenico Arcuri)